

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

ART. 1 – Denominazione e qualità dei soci

1. È costituita una società a responsabilità limitata denominata: "SETCO Servizi s.r.l."
2. La società è a intero capitale pubblico locale detenuto da *SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. Holding s.r.l*
3. Non è in alcun caso ammessa la partecipazione di privati o di enti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare qualsivoglia forma di incompatibilità rispetto al perseguimento dello scopo sociale o qualsiasi forma di inottemperanza o elusione o violazione della vigente normativa applicabile alle società pubbliche.

ART. 2 – Sede

1. La società ha sede in Clusone.
2. L'assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

ART. 3 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto principale l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti locali soci di *SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. Holding s.r.l.*, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, nonché la produzione di servizi di interesse generale per conto dei predetti enti pubblici. La Società svolge tali servizi anche ai fini di promozione e valorizzazione sociale, culturale, turistica e di cura del territorio di riferimento.
2. La società inoltre:
 - a) può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie e bancarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e compatibilmente con questo; a tale scopo, può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi.
 - b) può assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi,

presso soci o società controllate dagli stessi a norma dell'art. 2359 c.c., con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 4 – Durata

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 5 – Controllo sulla Società da parte degli enti affidanti

1. La Società opera nell'interesse degli enti locali soci di *SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. Holding s.r.l.* svolgendo i servizi affidati dagli stessi in via diretta, i quali costituiscono oltre l'80% del fatturato della Società.

2. A tale scopo, gli enti affidanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nei termini specificamente previsti da appositi patti parasociali, da sottoscrivere quale condizione di legittimità degli affidamenti diretti alla Società. I patti parasociali definiscono un potere di controllo in capo agli enti che affidino direttamente uno o più servizi tale da garantire la possibilità agli stessi di esercitare congiuntamente sulla Società un'influenza determinante relativamente agli obiettivi strategici e alle decisioni più significative.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

ART. 6 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 50.000,00

2. Il capitale sociale può essere diminuito o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera assembleare di aumento.

3. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi rami di attività o complessi aziendali) e di crediti.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

ART. 7 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea rappresenta il socio e le sue deliberazioni sono assunte in conformità alla legge e allo statuto, nonché nel rispetto dei poteri di controllo “analogo” riservati agli enti locali affidanti secondo le previsioni contenute negli appositi patti

parasociali.

2. Il domicilio del socio, per i rapporti con la società, si intende quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 8 – Decisioni in forma assembleare

1. Il socio decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo di amministrazione sottoponga alla sua approvazione.

Art. 9 - Decisioni in forma non assembleare

1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato al socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte del socio. Dai documenti sottoscritti da socio devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

5. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c. c.

6. La procura per sottoscrivere le decisioni del socio deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Provincia di Bergamo.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

3. Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'organo amministrativo al socio nonché all'organo di controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti

(alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera raccomandata A.R. inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali o messaggio di posta elettronica certificata;
 - b) lettera semplice, che dovrà essere restituita, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
 - c) messaggio telefax o di posta elettronica la cui ricezione deve essere confermata per iscritto (anche con lo stesso mezzo) entro la data stabilita per l'assemblea.
4. L'organo di amministrazione convoca l'assemblea ogni qualvolta necessario od opportuno oppure quando ne è fatta richiesta dal socio e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

ART. 11 - Rappresentanza del socio in assemblea

1. Il socio può farsi rappresentare, con osservanza del disposto e dei limiti di cui all'art. 2372 del Codice civile, anche da soggetto non socio, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.
2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
3. La rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo e/o di controllo.

ART. 12 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Al presidente dell'assemblea competono tutti i poteri di legge. In particolare, spetta a quest'ultimo constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure, le quali possono essere modificate con voto del socio.
2. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
3. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da un notaio.
4. L'assemblea può svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 13 – Amministrazione

1. La società è amministrata, in conformità alle previsioni di legge sulle società pubbliche, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, nominati dall'assemblea, anche tra non soci.

2. L'organo di amministrazione esercita i poteri previsti dalla legge, fatti salvi quelli che sono riservati all'assemblea o alle decisioni dei soci, nonché nel rispetto dei poteri di controllo "analogo" riservati agli enti locali affidanti, secondo le previsioni contenute negli appositi patti parasociali.

3. Il Consiglio di Amministrazione, se istituito, può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie, che agisce esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente. La carica di Vice Presidente non dà titolo ad alcun onere aggiuntivo per la società.

4. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente; essi non devono trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o incompatibilità e non devono essere soggetti a inconferibilità di cariche o divieti di attribuzione di tale incarico previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

5. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

6. Gli amministratori sono rieleggibili.

7. Agli amministratori spetta il compenso che verrà determinato, anche complessivamente *ex art. 2389 c. c.*, dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile; ai medesimi, spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori, così come ai componenti degli organi sociali.

8. Per la cessazione e per la sostituzione degli amministratori valgono le disposizioni degli art. 2385 e 2386 c. c.

9. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

ART. 14 - Firma e rappresentanza sociale

1. All'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della società.

2. L'amministratore unico può attribuire, con procura specifica, determinate attività e compiti di propria competenza o da esercitarsi in caso di sua assenza a dipendenti della società.

3. Il Consiglio di amministrazione, se istituito, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO – STRUMENTI PROGRAMMATICI - BILANCIO – UTILI

ART. 15 – Organo di controllo

1. Il socio è tenuto a nominare un organo di controllo costituito da un sindaco unico ovvero un revisore legale, ai sensi dell'articolo 2477 c. c.

2. Il componente dell'organo di controllo deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa; egli non deve trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o incompatibilità e non deve essere soggetto a inconferibilità di cariche o divieti di attribuzione di tale incarico previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il socio può affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti quando per legge sia possibile.

4. All'organo di controllo, anche se monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

5. Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'organo di controllo, il socio può affidare la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore legale.

6. Nel caso di nomina di un revisore legale, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'organo di controllo in relazione alla funzione di

revisione legale ad esso eventualmente affidata.

7. Al componente dell'organo di controllo spetta il compenso stabilito dall'assemblea, nei limiti previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

ART. 16 – Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione al socio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 17 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore nominato dall'assemblea.
3. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.
4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 18 – Altri organi sociali

1. La costituzione di organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società avviene nel rispetto e nei limiti previsti dalla legge, anche con

riferimento alla remunerazione dei componenti.

ART. 19 – Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al disposto di cui al d.lgs. 19 agosto 2016 s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, nonché alle norme, in quanto compatibili ed applicabili, contenute nel Codice civile, oltre alle norme generali di diritto privato.